Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 12 settembre 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1973.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1967 di modifica parziale della composizione del comitato centrale medesimo per le rappresentanze dei lavoratori;

Visto il telegramma in data 23 dicembre 1972 con il quale il dott. ing. Arnaldo Andreassi ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo del comitato centrale predetto in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota in data 23 marzo 1973 con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato l'ing. Mario Scognamiglio per la nomina a membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. ing. Arnaldo Andreassi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ing. Mario Scognamiglio è nominato membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. ing. Arnaldo Andreassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(10850)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1973.

Declassificazione dalle provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che la strada « di Feniglia » è stata classificata provinciale con decreto ministeriale 30 giugno 1964, in provincia di Grosseto;

Ritenuto che il tracciato della suddetta strada si svolge nel tombolo della Feniglia attraverso l'omonima foresta demaniale e che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto ministeriale 26 luglio 1971 ha costituito tale zona « riserva naturale speciale » limitandone l'accesso esclusivamente per ragioni di studi;

Visto l'atto 9 dicembre 1971, n. 2711, con il quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha deliberato di chiedere la declassificazione dalle provinciali della strada in argomento e di restituire al comune di Orbetello i due tronchi estremi comprendenti:

a) la strada vicinale di Torre Tagliata, dalla strada statale n. 1 « Aurelia » al cancello della foresta di Feniglia;

b) la strada vicinale di Ansedonia, dalla strada provinciale « Orbetellana », in località Terra Rossa, al cancello della foresta di Feniglia ed all'Azienda di Stato per le foreste demaniali il rimanente tratto di strada intermedio;

Visto il voto 10 aprile 1973, n. 279, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che:

1) la strada « di Feniglia » sia da declassificare dalle provinciali;

2) sia da passare all'Amministrazione forestale il tratto interno alla riserva forestale di protezione « della Feniglia »;

3) i due tratti esterni, specificati in premessa, ricadenti in comune di Orbetello siano da declassificare a vicinale;

Ritenuto che il tratto di strada interno alla riserva forestale può entrare a far parte della riserva medesima;

Ritenuto che i due tratti di strada esterni possono essere considerati vicinali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Il tratto di strada interno alla riserva forestale della « Feniglia » di cui al n. 2) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali e entra a far parte della riserva stessa.

Art. 2.

I due tratti di strada esterni, di cui al punto n. 3) sono considerati vicinali, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(10905)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca alla ditta Laboratori Sinpharma S.p.a. della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Cormano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4554 in data 24 febbraio 1969 la ditta Laboratori Sinpharma S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Cormano (Milano), via Prealpi, 8, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: fiale iniettabili, soluzioni in genere, sciroppi, compresse, confetti, supposte, capsule e liofilizzati;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 13 febbraio 1973 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratori Sinpharma S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Cormano (Milano), via Prealpi, n. 8, concessa con decreto ministeriale n. 4554 in data 24 febbraio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10884)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca alla ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 958 in data 23 luglio 1957 la ditta Laboratorio farmaceutico Paolini fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, viale XXI Aprile, 15, le sotto notate specialità medicinali: 1) Adispnoial sciroppo; 2) Alchegeno - sciroppo e fiale; 3) Biodarsina sciroppo; 4) Bronchiale Paolini - sciroppo e supposte; 5) Calcio Paolini - fiale e supposte; 6) Fosfocal Paolini - sciroppo e supposte; 7) Romar solo - sciroppo e fiale; 8) Tonico Paolini - sciroppo - Uropiper Jodone - sciroppo e fiale; Valero Bronco Tonico sciroppo e fiale;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Laboratorio farmaceutico Paolini su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina sita in Roma, viale XXI Aprile, 15, concessa con decreto A.C.I.S. n. 958 in data 23 luglio 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10886)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia dell'autorizzazione a produrre autovaccini nel proprio reparto medico-micrografico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2967 in data 9 giugno 1962 il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia fu autorizzato a produrre autovaccini nel proprio reparto medico-micrografico;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 15 maggio 1973 dal quale risulta che la produzione di autovaccini è cessata sin dal 1° dicembre 1968;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 186 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia l'autorizzazione a produrre autovaccini nel proprio reparto medico-microbiografico concessa con decreto ministeriale n. 2967 in data 9 giugno 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pistoia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10881)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca alla ditta Laboratorio di chimica applicata alla medicina del prof. dott. A. Antolini Frugoni, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2757 in data 4 agosto 1960 e n. 4635 in data 2 settembre 1969 la ditta Laboratorio di chimica applicata alla medicina del prof. dott. A. Antolini Frugoni, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Giulia, 248, specialità medicinali purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: soluzioni in genere, fiale, supposte, droghe e vegetali stabilizzati;

Vista la lettera in data 11 giugno 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio di chimica applicata alla medicina del prof. dott. A. Antolini Frugoni l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Giulia, 248, concessa con decreti ministeriali n. 2757 in data 4 agosto 1960 e n. 4635 in data 2 settembre 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10882)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca alla ditta Meridional terapeutica ME-TER della autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2177 in data 21 aprile 1958 la ditta Meridional terapeutica ME-TER fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Reggio Calabria, via Statale, rione Catona, preparati galenici limitatamente alle forme in fiale, sciroppi, pomate, polveri, compresse, suppositori, linimenti, oli e balsami;

Atteso che, secondo quanto risulta dagli atti di questo Ministero l'officina medesima ha cessato la propria attività fin dal 1959, attività che non è stata più ripresa come risulta anche dagli accertamenti eseguiti in data 16 marzo 1971 e 31 luglio 1972;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Meridional terapeutica ME-TER l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica in Reggio Calabria, via Statale, rione Catona, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2177 in data 21 aprile 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Reggio Calabria è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10885)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Dalla Zorza dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Treviso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 640 in data 26 luglio 1956 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Dalla Zorza fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Preganziol di Treviso, via Terragliolo n. 38 (ora Treviso, via S. Antonino, 15) specialità medicinali, limitatamente alla preparazione del prodotto Pomata AT;

Atteso che dall'ispezione tecnica effettuata in data 13 luglio 1971 è emersa l'inadeguatezza dei locali e delle attrezzature insufficienti a garantire una corretta e razionale produzione;

Ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti per la revoca dell'autorizzazione alla produzione rilasciata all'officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Dalla Zorza l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Treviso, via S. Antonino, 15, concessa con decreto A.C.I.S. n. 640 del 26 luglio 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Treviso è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: Gui

(10883)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 3454 del 20 giugno 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Nicolò Pase, vice-direttore dell'ufficio stesso designato a sostituire il presidente in caso di assenza in seno a detto organo collegiale, perché collocato a riposo, con il dott. Adolfo Battiati;

Decreta:

Il dott. Adolfo Battiati, vice-direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste, è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Nicolò Pase, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1973

Il Ministro: Bertoldi

(10912)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 5 maggio 1971, n. 524, con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di provincializzare la strada comunale « bivio Collevecchio-stazione ferroviaria » che ha inizio dalla strada provinciale « Lambuschina » in corrispondenza del bivio per il capoluogo di Collevecchio e termine alla stazione ferroviaria di Collevecchio, dell'estesa di km. 2 + 908;

Visto il voto 10 aprile 1973, n. 187, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km. 2 + 908 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro: Lauricella

(10910)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1973.

Nomina di un membro del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1973 relativo alla nomina dei componenti il comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 30 gennaio 1973 - 29 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1973 con il quale il dirigente generale dott. Aldo Cademartori, membro del suddetto comitato centrale, è stato collocato a riposo a decorrere dal 29 giugno 1973;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto membro nel comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al compimento del biennio di carica in corso, il dirigente generale dott. Francesco Carbone è nominato membro del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, in sostituzione del dott. Aldo Cademartori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1973

Il Ministro: Togni

(10941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Guastalla

Con decreto 2 febbraio 1973, n. 399, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del fiume Po in comune di Guastalla (Reggio Emilia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappale 4660, della superficie di mq. 537 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 novembre 1971 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10913)

MINISTERO DEL TESORO

Quindicesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico; via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 3ª, 6ª, 8ª, 9ª, 16ª, 19ª, 20ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5 % - 1954.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quindicesima estrazione di quattro serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1973

(10821)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 7 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	564,25	564,25	563,50	564,25	562 —	564,20	564 —	564,25	564,25	564,25
Dollaro canadese .	559,85	559,85	558,40	559,85	560 —	559,80	559,25	559,85	559,85	559,85
Franco svizzero .	186,935	186,935	186,70	186,935	187,25	186,90	187,15	186,935	186,93	186,93
Corona danese .	98,65	98,65	98,98	98,65	98,10	98,60	98,70	98,65	98,65	98,65
Corona norvegese .	101,60	101,60	101,50	101,60	101,60	101,55	101,45	101,60	101,60	101,60
Corona svedese .	133,70	133,70	134 —	133,70	134,50	133,65	133,70	133,70	133,70	133,70
Fiorino olandese	212,33	212,33	213 —	212,33	212 —	212,30	212,30	212,33	212,33	212,33
Franco belga .	15,75	15,75	15,14	15,1575	15,12	15,10	15,145	15,75	15,15	15,15
Franco francese	131,85	131,85	132,52	131,85	132 —	131,75	132 —	131,85	131,85	131,85
Lira sterlina .	1365,55	1365,55	1368,50	1365,55	1344 —	1365,50	1364 —	1365,55	1365,55	1365,55
Marco germanico .	232,03	232,03	232,20	232,03	232 —	232,05	231,90	232,03	232,03	232,03
Scellino austriaco .	31,34	31,34	31,32	31,34	31,30	31,30	31,35	31,34	31,34	31,34
Escudo portoghese .	24,32	24,32	24,25	24,32	24,50	24,30	24,315	24,32	24,32	24,2432
Peseta spagnola	9,947	9,947	9,9675	9,947	9,95	9,95	9,9425	9,947	9,90	9,94
Yen giapponese	2,128	2,128	2,17	2,128	2,14	2,10	2,125	2,128	2,12	2,12

Media dei titoli del 7 settembre 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	108,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
» 5 % (Città di Trieste) .	95,575
» 5 % (Beni esteri) .	93,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,30
» 5,50 % » » 1969-84	95,40
» 6 % » » 1970-85	98,325
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,05

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	101,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	101,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1973

Valuta	
Dollaro USA .	564,125
Dollaro canadese .	559,55
Franco svizzero	187,042
Corona danese .	98,675
Corona norvegese	101,525
Corona svedese	133,70
Fiorino olandese	212,315
Franco belga .	15,151
Franco francese	131,925
Lira sterlina	1364,775
Marco germanico .	231,965
Scellino austriaco	31,345
Escudo portoghese	24,317
Peseta spagnola	9,945
Yen giapponese	2,126

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u. c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u. c. = lire italiane 625) applicabili dal 15 agosto 1970 al 2 settembre 1970 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1578/70, n. 1579/70, n. 1747/70 e n. 1662/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	64,53
	III. superiore a 45%	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%:	
	(aa) denaturati (1)	2,75
	(bb) altri	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% .	54,50
	2. superiore a 45%	62,50
	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (*segue*)	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	b) *altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:*	
	ex. 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):	
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (*segue*)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	162,00
	(III) superiore a 99,5%	166,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	36,00
	- la zona F (8)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	b) superiore a 36%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(segue)*	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:	
	(aa) inferiore a 3 mesi:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	63,25
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- la zona F (8)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,55 per il periodo dal 15 agosto 1970 al 31 agosto 1970 e per L. 73,45 per il periodo dal 1° settembre 1970 al 2 settembre 1970.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,55 per il periodo dal 15 agosto 1970 al 31 agosto 1970 e per L. 73,45 per il periodo dal 1° settembre 1970 al 2 settembre 1970.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D* ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(10766)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1973 al 31 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 1735/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
			da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	663,13	100,63
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.138.13	11.575.63
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	877,50	315,00
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.352,50	11.790,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.192,50	630,00
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.038,13	11.475,63

(10857)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Russi

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1306 del 20 agosto 1973 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Russi (Ravenna) con deliberazione n. 96 del 13 ottobre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10825)

Variante generale al piano di zona del comune di Nonantola

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1332 del 28 agosto 1973 è stata approvata la variante generale al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Nonantola (Modena) con deliberazione conciliare n. 203 del 21 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10826)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per la esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Pietro Petricca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Governatore: CARLI

(10914)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ottantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservato agli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

Le prove scritte del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 257) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Bari, nei giorni 22 e 23 ottobre 1973, con inizio alle ore 8, negli istituti di seguito elencati, secondo il seguente ordine di assegnazione dei candidati agli istituti medesimi:

Istituto tecnico industriale statale « Panetti », via Re David, n. 186-*b*: dalla candidata Abanni Francesca al candidato Di Marsico Amedeo Salvatore compreso;

Istituto tecnico industriale statale « Marconi », piazza Peucetia (rione Japigia): dalla candidata di Martino Rosa alla candidata Natale Angela compresa;

Istituto tecnico magistrale statale, corso Mazzini, n. 114: dalla candidata Natale Francesca Anna alla candidata Sannazzaro Anna Rosa nata Coviello compresa;

Scuola media statale « Amedeo d'Aosta », via Oberdan n. 8 (rione Japigia): dal candidato Sannicandro Biagio alla candidata Zurro Anna compresa.

(10917)

Diario della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

La prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, avrà luogo in Roma nei locali dell'istituto tecnico commerciale « Giulio Romano » - sede di via Anicia, 22 alle ore 9 dei seguenti giorni:

1° ottobre 1973: da Abbadessa Nicola a Di Domenico Franca;

2 ottobre 1973: da Di Fabio Antonia a Martelli Giuseppa;

3 ottobre 1973: da Marzano Carmelo a Scialonga M. Antonietta;

4 ottobre 1973: da Scigliuolo Emanuele a Zumbo Antonio.

(10947)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinvio delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Le prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1973, vengono rinviate ed avranno luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, i giorni 3 e 4 dicembre 1973, con inizio alle ore 8,30, mentre le prove pratiche avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, il giorno 15 gennaio 1974, con inizio alle ore 8,30.

(10916)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte del concorso a trentanove posti di perito tecnico disegnatore dell'Esercito

Le prove scritte del concorso a trentanove posti di perito tecnico disegnatore dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 30 aprile 1973, già fissate per i giorni 18 e 19 settembre 1973, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8, sono state rinviate a data da destinarsi.

I candidati saranno avvertiti singolarmente del nuovo diario delle prove scritte, del quale peraltro verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10945)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3821/75 del 7 aprile 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 3821/76 in data 7 aprile 1973, con il quale l'ostetrica Mannina Vincenza era stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Aliminusa;

Vista la nota n. 1211 dell'8 giugno 1973, con il quale il sindaco di Aliminusa comunica che la predetta entro il termine prefissatogli non ha assunto servizio per cui deve intendersi rinunziataria del posto;

Considerato che la ostetrica Cicero Margherita (7ª classificata) ha dichiarato in ordine di preferenza altre sede per la quale è stata designata vincitrice, per cui occorre procedere alla designazione dell'ulteriore in graduatoria;

Vista l'istanza in data 8 luglio 1966, da cui risulta che la ostetrica Accardo Maria, 8ª in graduatoria, non ha indicato nella stessa istanza le sedi per le quali in ordine di preferenza intendeva concorrere condizione questa posta a pena di esclusione dall'art. 2 del decreto di questo ufficio 11984 del 17 giugno 1966 per cui sciogliendo la riserva contenuta nel proprio decreto 11841 del 13 novembre 1970 la predetta non può essere inclusa nella graduatoria del concorso di che trattasi e conseguentemente dichiarata vincitrice di sedi poste a concorso;

Visto il fascicolo della candidata Cascio Rosa nata a Castelbuono il 4 novembre 1928 (9ª in graduatoria) da cui risulta che la stessa ha indicato nell'ordine di preferenza il comune di Aliminusa per cui può essere dichiarata vincitrice del posto stesso vacante;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 12 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 276;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto 3821/75 del 7 aprile 1973 la ostetrica Accardo Maria non avendo indicato alcuna sede in ordine di preferenza è esclusa dalla graduatoria del concorso di che trattasi e conseguentemente non è dichiarata vincitrice del posto vacante di ostetrica condotta di Aliminusa.

Art. 2.

L'ostetrica Cascio Rosa nata a Castelbuono il 4 novembre 1928 è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Aliminusa.

Copia del presente decreto sarà pubblicato all'albo del comune di Aliminusa, a quello della prefettura e di questo ufficio, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della Regione siciliana.

Palermo, addì 25 luglio 1973

Il medico provinciale: Priolo

(10861)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 4 giugno 1973, n. 15.

Concorso straordinario per l'assegnazione delle condotte mediche e veterinarie in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 17 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I medici, i quali all'entrata in vigore della presente legge prestano da almeno un anno servizio di medico condotto o di veterinario condotto per incarico temporaneo in provincia di Bolzano, sono ammessi prescindendo dai limiti di età a partecipare al primo concorso, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per condotte mediche e veterinarie vacanti in provincia di Bolzano.

Art. 2.

La conoscenza della seconda lingua, diversa da quella nella quale si effettua l'esame di concorso, deve essere tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

Tale requisito dovrà essere accertato attraverso un esame scritto ed orale da parte di una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dalla giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 4 giugno 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 4 giugno 1973, n. 16.

Trattamento economico dei sanitari condotti e disciplina dei nuovi compiti delle ostetriche condotte.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 17 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stipendio dei medici condotti e dei veterinari condotti non può essere inferiore a quello previsto per la qualifica iniziale della carriera direttiva del personale dello Stato (parametro statale 257); dopo sei anni di servizio il parametro viene fissato in misura non inferiore al parametro statale 307. Lo Stipendio delle ostetriche non può essere inferiore a quello previsto per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale dello Stato (parametro statale 160); dopo sei anni di servizio il parametro viene fissato in misura non inferiore al parametro statale 188.

E' riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici il servizio comunque prestato presso i comuni, consorzi dei comuni od altri enti pubblici.

Per quanto riguarda gli aumenti periodici, le indennità accessorie e le quote di aggiunta di famiglia si applica la normativa stabilita per i dipendenti del rispettivo comune.

Spetta inoltre ai sanitari condotti l'indennità integrativa speciale ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai medici ed ai veterinari condotti, che esplicano le mansioni rispettivamente di ufficiale sanitario e di ufficiale governativo, spetta un'indennità di funzione nella misura del 10 per cento dello stipendio in godimento.

Art. 3.

A titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per i viaggi effettuati per l'esercizio delle loro funzioni, ai sanitari condotti viene corrisposta un'indennità di trasporto la cui misura annua minima è fissata con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, in relazione all'estensione ed alle condizioni topografiche e di viabilità delle condotte. La indennità di mezzo di trasporto di cui sopra è ridotta di un terzo per le ostetriche condotte.

Art. 4.

Le ostetriche condotte, oltre a disimpegnare i compiti previsti dal testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento per l'esercizio professionale dell'ostetrica, approvato con regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, sono tenute a collaborare allo svolgimento delle attività di profilassi, medicina preventiva, medicina sociale ed assistenza infermieristica, in base alle direttive degli ufficiali sanitari.

Art. 5.

La giunta provinciale organizza periodicamente dei corsi di aggiornamento per le ostetriche. Per la durata del corso viene corrisposto alle ostetriche il trattamento previsto dalla legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36. La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

Art. 6.

Le amministrazioni comunali e consorziali provvederanno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad attuare il nuovo trattamento economico dei sanitari condotti, nonchè ad assegnare l'indennità di trasporto di cui all'art. 3 e disciplineranno il servizio delle ostetriche condotte. Con apposito regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la giunta provinciale da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinati i compiti di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge, avrà decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico dei sanitari condotti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 4 giugno 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(10779)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.